



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIX - n. 2-2024
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

38



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIX – n. 2-2024
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci
Diritto canonico P. Szabó, C. Ventrella
Diritti confessionali V. Fronzoni, A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico A. Bettetini
Diritto vaticano V. Marano
Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali
Storia delle istituzioni religiose O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani
Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro
Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro
Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim
Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello
Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteri per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

STEFANIA DAZZETTI

- L'impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio. Il dibattito tra civilisti e canonisti negli anni '30* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origine e configurazione della potestà giudiziaria dei tribunali territoriali di seconda istanza nella Chiesa latina* 46

Diritto Ecclesiastico

SIMONA ATTOLLINO

- Il Rapporto 2024 dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) sull'Italia nella prospettiva del diritto delle religioni* 86

FABIO BALSAMO

- Enti religiosi civilmente riconosciuti e Terzo settore. L'attrazione verso il modello statunitense delle Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusione ed Identità: alcune riflessioni sulla libertà religiosa nell'ordinamento norvegese* 120

ODILIA DANIELE

- Riforma Cartabia e procedimento di delibazione* 150

ENRICO DEL PRATO

- L'ente "Fondo edifici di culto": natura e funzioni* 173

CARMELA ELEFANTE

- Percorsi di sostenibilità e fattore religioso. Dai principi alle buone pratiche (con un affaccio prospettico sulle Comunità energetiche rinnovabili)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Festività religiose e globalizzazione* 212

ANDREA MICCICHÈ

- L'occupazione della Crimea e i profili della libertà religiosa: riflessioni a partire dalla sentenza della Grande Camera nella causa Ucraina c. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Prospettive di valorizzazione sociale dei beni del Fondo Edifici di Culto (FEC): iniziative socio-culturali e per la promozione del dialogo interreligioso* 332

FILIPPO VARI

- Potere pubblico e religione nella Costituzione italiana. Note critiche sugli sviluppi della giurisprudenza* 351

Diritti Confessionali

AHMED TABAKOVIC

- La figura dell'imam nella Comunità Islamica in Bosnia ed Erzegovina. Normativa, formazione, nomina e competenze degli imam, con focus sull'Italia* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Diritto Vaticano

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- La protezione dei dati personali nelle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e nello Stato della Città del Vaticano* 394

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

IGNAZIO ALESSI

- Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. VI-VIII* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: regno, papato e impero in un frammento della liturgia gallicana di Sicilia (XII secolo)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leone XIII, 'sovrano senza regno', nell'Italia alle prese con l'esperienza coloniale, e l'esercizio dell'attività diplomatica della Santa Sede nella costruzione del diritto internazionale. Un piccolo cameo conclusivo sulla vicenda di Menelek II e i prigionieri italiani in Etiopia nel 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuum alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». Il sinodo diocesano nella trattatistica cinquecentesca* 600

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

- Fra Dolcino, l'eresiarca* 628

IDA D'AMBROSIO

- L'apporto del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica nel processo di transizione sostenibile* 634

PIERO MARINO

- Il 'fatto' del pluralismo: secolarizzazione e laicità* 652

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

671



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 luglio 2024, n. 6264*

(Immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico – Appartenenza indistinta al demanio ex artt. 822 e 824 c.c.- Complesso comprendenti edifici ecclesiastici sottoposto a vincolo di tutela – Appartenenza al demanio accidentale)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. III di Bari, sentenza 19 luglio 2024, n. 878*

(Cappelle private – Obbligo del Comune di vigilare sull'uso delle stesse)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, sentenza 10 ottobre 2024, n. 793*

(Insegnante di religione – Composizione del Consiglio di classe – Numero pari di componenti – Prevalenza del voto del Dirigente, e non di quello dell'insegnante di religione, in caso di parità di voti)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I Stralcio di Roma, sentenza 15 ottobre 2024, n. 17818*

(Costituzione associazione religiosa tra militari – Preventivo assenso da parte del Ministero della Difesa – Legittimo)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. II di Catanzaro, sentenza 2 dicembre 2024, n. 1699*

(Idoneità insegnamento religione cattolica – Revoca idoneità – impugnazione – difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo)

con nota di

PAOLO PALUMBO

La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Il TAR affronta (e risolve) la questione della giurisdizione competente

- *Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 dicembre 2024, n. 9823*

(associazioni culturali islamiche – edilizia di culto – mutamento di destinazione d'uso dell'immobile – assenza di un aggravamento del carico urbanistico)

676

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 18 marzo 2024, n. 2567*

(Simboli religiosi negli edifici pubblici – Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso – Illegittimità per difetto di attribuzione)

con nota di
MARCO CROCE

Potere di ordinanza del Sindaco e ostensione istituzionale del crocifisso. Il Consiglio di Stato si allinea alle Sezioni Unite?

690

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

706



LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*
- *Chirografo del Santo Padre Francesco circa lo Statuto e il Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
 - *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi relativo alle norme transitorie del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fondazione Vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa” (1° luglio 2024)*
- *Nota del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo (1° agosto 2024)*
- *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco “La vera bellezza” sulla ripartizione del territorio della Diocesi di Roma (1° ottobre 2024)*
- *Regolamento Generale del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Chirografo del Santo Padre circa l’istituzione del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*
- *Statuto del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DCLIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano riguardante i “Servizi doganali e transito delle merci” (8 maggio 2024)*

- Decreto N. DCLXXXV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Modifiche al Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, promulgato con Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano N. LXXII, del 1° ottobre 2008” (30 ottobre 2024)
- Chirografo circa la delocalizzazione di parte dell'Archivio e Biblioteca Vaticani presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore (12 novembre 2024)
- Decreto N. DCCII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale” (16 dicembre 2024)

Giurisprudenza e legislazione civile

708



- *Presentazione*
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390 (responsabilità civile, nullità del matrimonio concordatario, riserva mentale, libertà matrimoniale)
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27338 (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, assistenza socio-sanitaria, attività commerciale, amministrazione straordinaria, insolvenza)
- Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 24 giugno 2024, n. 17357 (diritto al sepolcro, cessione dell'uso dei loculi, demanialità, cimitero)
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 24 giugno 2024, n. 17310 (IPAB, ispirazione religiosa, accertamento della natura privatistica, giurisdizione ordinaria)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

710



- *Presentazione*
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Gran Camera, caso Ucraina v. Russia (RE Crimea), 25 giugno 2024. Ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18) (Guerra- Restrizioni libertà religiosa – Parametro di legalità)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Loic Le Dall c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 21655/23 (Obiezione di coscienza – Violazione diritto di libertà religiosa- Violazione diritto di assistenza)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Shri Ram Chandra

Mission c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 24477/23
 (Libertà religiosa- Nuovi movimenti religiosi – Dichiarazioni pregiudizievoli)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, caso Pindo Mulla vs. Spagna*, 17 settembre, 2024. Ricorso n. 15541/20
 (Testimoni di Geova – Trasfusione – Effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate – Convenzione di Oviedo – Garanzie decisionali)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quarta, caso Lindhoml vs. Danimarca*, 5 novembre 2024. Ricorso n. 25636/22
 (Diritto alla salute-autodeterminazione-interesse pubblico-libertà religiosa)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – Tutela – Possibili restrizioni a tutela di interessi di pari rango, secondo criteri di necessità e di ragionevole proporzionalità)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Diritto alla vita – Posizione apicale nell'ordinamento, quale suo valore supremo – Conseguente dovere per l'ordinamento di apprestarne adeguata tutela – Limiti – Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli – Conseguente restrizione dell'area del perdurante divieto dell'aiuto al suicidio – Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all'autodeterminazione con la tutela della vita)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Identità di genere – Tutela e riconoscimento – Diritto fondamentale della persona – Possibile rettificazione di sesso – Condizioni – Necessario intervento chirurgico precedente)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2024*
 (Formazioni sociali – In genere – Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o more uxorio – Riconducibilità, del primo, all'art. 29 Cost. e, delle seconde, all'art. 2 Cost. – Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali, quali in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2024*
 (Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione – Esclusione dei conviventi di fatto – Discriminazione – Mancata considerazione della condizione economica dei beneficiari – Irragionevolezza di fondo – Inammissibilità della questione)



- *Presentazione*

TASSA ECCLESIASTICA

- *BVerfG, 2/BvL/6/19, del 15 novembre 2024 (GERMANIA)*
(matrimonio – eguaglianza – Sassonia)
- *Kammergericht Berlin, 30 settembre 2024, n. 2/ORs/14/24 (GERMANIA)*
(Twitter – svastiche – nazismo)
- *BGH, 25 settembre 2024, n. 3/S/32/24 (GERMANIA)*
(nazismo – Olocausto – corrispondenza)
- *Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal vs Canada (Attorney General)', del 24 luglio 2024 (CANADA)*
(kasherut – benessere animale – macellazione religiosa)
- *Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 novembre 2024 (USA)*
(equo processo – antisemitismo – pena di morte)

LAÏCITÉ

- *CAA di Marsiglia, 4ème chambre, 15 ottobre 2024, n. 24MA00665 (FRANCIA)*
(Islam – Loi de Séparation – titolo gratuito)

CHIESA CATTOLICA

- *High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, del 13 novembre 2024 (AUSTRALIA)*
(responsabilità civile – rapporto di lavoro – sacerdozio cattolico)
- *Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nn. 23/788/A e 24/11/1, del 25 giugno 2024 (BELGIO)*
(discriminazione – diaconato – danno da perdita di chance)

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE CONFESIONI RELIGIOSE

- *High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, del 20 novembre 2024 (UGANDA)*
(interna corporis – difetto di competenza – nomine ecclesiastiche)
- *States Court of Appeals, 3rd circuit, affaire 'Church of God of Crandon vs Church of God', 15 ottobre 2024 (USA)*
(interna corporis – difetto di competenza – scomuniche)
- *United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', del 15 ottobre 2024 (USA)*
(tribunale rabbinico – sieruv – difetto di competenza)

ISLAM

- Legge federale sul divieto di dissimulare il viso, entra in vigore dal 1 gennaio 2025 (SVIZZERA)

(hijab – burqa – spazio pubblico)

- Supreme Court of India, *affaire 'Mohd vs State of Talangana'*, 10 luglio 2024 (INDIA)

(ripudio islamico – assegno di mantenimento – indigenza)

TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

- High Court of Karnataka, *affaire 'Kumar vs State of Karnataka'*, 13 settembre 2024 (INDIA)

(moschea – hindu – elemento oggettivo del reato)

- Constitutional Court of Uganda at Kampala, *affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General'*, 3 aprile 2024 (UGANDA)

(radici religiose – radici culturali – fattore sociale religioso)

con nota di

SARA BERENGAN

Il caso Hon Fox Odoi v Attorney General: Il c.d. Anti Homosexuality Act al vaglio della Corte costituzionale ugandese. Criticità e spunti di riflessione 718

CHIESA ORTODOSSA

- Legge sulla protezione dell'ordine costituzionale nella sfera di attività delle organizzazioni religiose (UCRAINA)

(sicurezza nazionale – Patriarcato di Mosca – Chiesa ortodossa russa)

SCUOLE

- United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, *affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.'*, 30 agosto 2024 (USA)

(evoluzionismo – ateismo – Establishment Clause)

- United States Court of Appeals, 11th Circuit, *affaire 'Cambridge Christian School, Inc. vs Florida High School Athletic Association, Inc.'*, 5 settembre 2024 (USA)

(preghiera in pubblico – sport – autorità pubblica)

- 135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill n. 8, del 18 dicembre 2024 (USA)

(Insegnamento confessionale obbligatorio – scuole pubbliche – Establishment Clause)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 agosto 2024, n. 31850*
(Delitti contro l'eguaglianza – Circostanza aggravante – Divieto di bilanciamento – Legittimità costituzionale)
- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, 16 ottobre 2024, n. 39752*
(Estorsione – Richiesta continua di erogazioni liberali – Costrizione – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 3 dicembre 2024, n. 42551*
(Prova – Mezzi di prova – Prova documentale – Riprese video effettuate da privati – Prove documentali ex art 234 cod. proc. pen. – Conservazione dei dati personali oltre il termine di legge – Inutilizzabilità – Esclusione – Ragioni)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20964*
(Tributi – IMU – Avviso di accertamento – Esenzione – Enti religiosi – Enti non commerciali – non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 9 settembre 2024, n. 24200*
(Tributi – IMU – Omessa dichiarazione – Omesso versamento – Enti morali di culto – Associazioni private di fedeli – Esenzione – Non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29823*
(Tributi – Avviso di accertamento – Rettifica di rendita – Procedura DOCFA – Edifici adibiti al culto pubblico – Esenzione dalla dichiarazione in catasto)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31648*
(Tributi – Esenzione IMU – Enti ecclesiastici – Attività non commerciali – Comodato – Utilizzazione diretta immobile – Utilizzazione indiretta immobile – Spetta)

Parte III

Lecture

La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (a cura di), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, con prefazione di FILIPPO PATRONI GRIFFI e postfazione di MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Collana fondata da Carlo Mosca, diretta da Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**) 747

Recensioni

ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, con Prefazione di Card. PIETRO PAROLIN e Introduzione di GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761

GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765

CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768

NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclair Catalano**) 772

BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclair Catalano**) 775

INDEX

Part I

Canon Law

STEFANIA DAZZETTI

- Impotence to generate as a cause for marriage annulment. The debate between civilists and canonists in the 1930s* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origin and configuration of the judicial power of the territorial courts of second instance in the Latin Church* 46

Ecclesiastical Law

SIMONA ATTOLLINO

- The Report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Italy in the perspective of the law of religions* 86

FABIO BALSAMO

- Civilly recognized religious entities and Third Sector. The attraction towards the US model of the Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusion and Identity: some reflections on religious freedom in the Norwegian legal system* 120

ODILIA DANIELE

- Cartabia reform and exequatur procedure* 150

ENRICO DEL PRATO

- The “Fondo edifici di culto”: nature and functions* 173

CARMELA ELEFANTE

- Sustainability paths and religious factor. From principles to good practices (with a perspective view on renewable energy communities)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Religious holidays and Globalization* 212

ANDREA MICCICHÈ

- The Occupation of Crimea and the Aspects of Religious Freedom: Reflections Starting from the Judgement of the ECtHR Grand Chamber in the Case Ukraine v. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ecclesiastical entrepreneur corporation and insolvency. The troublesome identification of business assets in enforcement proceedings* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Perspectives for the social valorization of the Worship Buildings Fund's (Fondo Edifici di Culto – FEC) assets: socio-educational, cultural, and inter-religious dialogue initiatives* 332

FILIPPO VARI

- Public Power and Religion in the Italian Constitution. Critical Notes on Developments in The Case-Law* 351

Religious Laws

AHMED TABAKOVIC

- The figure of the imam in the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. Regulatory acts, training, appointment and skills of imams, with focus on Italy* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Vatican Law

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- The protection of personal data in International Intergovernmental Organizations and in the Vatican City State* 394

History of religious institutions and relations between law and religions

IGNAZIO ALESSI

- Legal Profiles of the Papal Representation System in the Early Middle Ages: Apostolic Vicars, Defensores Ecclesiae, and Administrators of the Patrimony of Saint Peter in Sicily (5th–8th Centuries)* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: kingdom, papacy and empire in a fragment of the Gallican liturgy of Sicily (12th century)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leo XIII, 'sovereign without kingdom', in Italy grappling with the colonial experience, and the exercise of the diplomatic activity of the Holy See in the construction of international law. A small final cameo on the story of Menelik II and the Italian prisoners in Ethiopia in 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuam alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». The diocesan synod in sixteenth-century treatises* 600

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISETTI

- Friar Dolcino, heresiarch* 628

IDA D'AMBROSIO

- The contribution of the financial system and the Catholic Church in the sustainable transition process* 634

PIERO MARINO

- The 'fact' of pluralism: secularization and secularism* 652

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation

672



- *Presentation*

- *Council of State, Fifth Section, judgment 12 July 2024, no. 6264*

(Property recognised as being of historical, archaeological and artistic interest – undistinct belonging to State property/”*demanio*” pursuant to Articles 822 and 824 of the Civil Code – listed complex comprising ecclesiastical buildings – belonging to the so called “*demanio accidentale*”).

- *Puglia Regional Administrative Tribunal, Third Section of Bari, judgment 19 July 2024, no. 878*

(Private chapels – Obligation of the Municipality to supervise their use)

- *Marche Regional Administrative Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, judgment 10 ottobre 2024, no. 793*

(Religious education teacher – Composition of the class council – Even number of members – Prevalence of the Director’s vote, and not that of the religious education teacher, in the event of a tie)

- *Latium Regional Administrative Tribunal, Fifth Section Expert of Roma, judgment 15 October 2024, no. 17818*

(Establishment of religious association between soldiers – Prior consent from the Ministry of Defense – Legitimate)

- *Calabria Regional Administrative Tribunal, Second Section of Catanzaro, judgment 2 December 2024, no. 1699*

(Eligibility for teaching Catholic religion – Revocation of eligibility – Appeal – lack of jurisdiction of the Administrative Court)
annotated by

PAOLO PALUMBO

The revocation of eligibility to teach the Catholic religion. The TAR addresses (and resolves) the question of competent jurisdiction

676

- *Council of State, Third Section, judgment 9 December 2024, no. 9823*

(Islamic cultural associations – religious buildings – change of use of the property – absence of an aggravation of the urban planning burden)

- *Council of State, Second Section, judgement of 18 March 2024, no. 2567*

(Religious symbols in public buildings – Contingent and urgent union order for the posting of the crucifix – Illegitimacy due to lack of attribution)
annotated by

MARCO CROCE

Mayor’s ordinance power and institutional display of the crucifix. Does the Council of State follow the Court of Cassation?

690



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Chirograph of the Holy Father Francis concerning the Statute and Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi regarding the transitional norms of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations for the Personnel of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Vatican Foundation "Pope's Worldwide Prayer Network"* (July 1, 2024)
- *Note from the Dicastery for Evangelization, Section for Fundamental Questions of Evangelization in the World* (August 1, 2024)
- *Apostolic Letter in the form of Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "True Beauty" concerning the reorganization of the territory of the Diocese of Rome* (October 1, 2024)
- *General Regulations of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Regulations of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Chirograph of the Holy Father concerning the establishment of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)
- *Statute of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DCLIX of the President of the Pontifical Commission for the Vatican City State concerning "Customs Services and Goods Transit"* (May 8, 2024)
- *Decree No. DCLXXXV of the President of the Governorate of the Vatican City State introducing "Amendments to the Technical Regulations and Implementation of the Law on Safety and Health of Workers in the Workplace, promulgated by Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State No. LXXII, dated October 1, 2008"* (October 30, 2024)

- *Chirograph on the relocation of part of the Vatican Archives and Library to the Pontifical Major Roman Seminary* (November 12, 2024)
- *Decree No. DCCII of the Pontifical Commission for Vatican City State introducing "Guidelines on artificial intelligence"* (16 December 2024)

Civil Jurisprudence and Legislation

709



- *Presentation*
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 22nd October 2024, no. 27338* (civilly recognized ecclesiastical body, social welfare assistance, business activity, receivership, insolvency)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 5th November 2024, no. 28390* (damages, nullity of a Catholic marriage with civil effects, mental reservation, marital freedom)
- *Court of Cassation, Second Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17357* (right to burial, cession of the use of burial plots, eminent domain, cemetery)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17310* (charitable organization, religious inspiration, establishment of the private nature, ordinary jurisdiction)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

712



- *Presentation*
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Ukraine v. Russia (RE Crimea)*, 25 June 2024. Appeals nos. 20958/14 and 38334/18) (War – Legality parameter – Religious freedom)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Loic Le Dall v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 21655/23 (Conscientious objection – Violation of religious freedom – Violation of the right to assistance)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Shri Ram Chandra Mission v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 24477/23 (Religious freedom – New religious movements – Prejudicial declarations)
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Pindo Mulla vs. Spain*, 17 September 2024. Appeal no. 15541/20

(Jehovah's Witnesses – Transfusion – Binding legal effect on advance directives – Oviedo Convention – Decisional guarantee)
 - *European Court of Human Rights, Fourth Section, case Lindhoml vs. Denmark*, 5 November 2024. Appeal no. 25636/22
 (Right to health – Self-determination – Public interest – Religious freedom)
 - *Constitutional Court, sentence no. 107 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – Protection – Possible restrictions to protect interests of equal rank, according to criteria of necessity and reasonable proportionality)
 - *Constitutional Court, sentence no. 135 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Right to life – Top position in the legal system, as its supreme value – Consequent duty for the legal system to provide adequate protection – Limits – Recognition of the right to refuse treatment to the patient capable of make free and informed decisions – Consequent restriction of the area of the continuing ban on aiding suicide – Need for legislative intervention aimed at balancing the right to self-determination with the protection of life)
 - *Constitutional Court, sentence no. 143 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Gender identity – Protection and recognition – Fundamental right of the person – Possible sex rectification – Conditions – Previous surgery necessary)
 - *Constitutional Court, sentence no. 148 of 2024*
 (Social formations – In general – Differences between marriage, civil union and de facto cohabitation or more uxorio – Traceability of the former to the art. 29 of the Constitution and, of the latter, art. 2 of the Constitution – The need to extend the protection and guarantees of the same fundamental rights to every social formation, such as in particular the right to work and fair pay)
 - *Constitutional Court, sentence no. 182 of 2024*
 (Exemption from payment of the construction contribution for the first home – Exclusion of de facto cohabitants – Discrimination – Failure to take into account the economic condition of the beneficiaries – Fundamental unreasonableness – Inadmissibility of the question)

International Jurisprudence and Legislation

716



- *Presentation*

ECCLESIASTICAL TAX

- BVerfG, 2/BvL/6/19, of 15 November 2024 (GERMANY)
(marriage – equality – Saxony)

EBRAISM

- Kammergericht Berlin, 30 September 2024, no. 2/ORs/14/24 (GERMANY)
(Twitter – swastikas – Nazism)

- BGH, 25 September 2024, No. 3/S/32/24 (GERMANY)
(Nazism – Holocaust – correspondence)

- Cour fédérale, affaire *Jewish Community Council of Montreal v. Canada (Attorney General)*, 24 July 2024 (CANADA)
(kasherut – animal welfare – religious slaughter)

- Court of Criminal Appeals of Texas, affaire *ex parte Halprin*, 6 November 2024 (USA)
(fair trial – anti-Semitism – death penalty)

LAÏCITÉ

- CAA of Marseille, 4ème chambre, 15 October 2024, no. 24MA00665 (FRANCE)
(Islam – Loi de Séparation – free title)

CATHOLIC CHURCH

- High Court of Australia, affaire *'Bird vs X'*, 2024/HCA/41, 13 November 2024 (AUSTRALIA)

(civil liability – employment relationship – Catholic priesthood)

- Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nos. 23/788/A and 24/11/1, of 25 June 2024 (BELGIUM)

(discrimination – diaconate – damage for loss of opportunity)

AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- High Court Civil Division, affaire *'Magezi et alii vs Sendowoza et alii'*, 2024/UGHCCD/198, of 20 November 2024 (UGANDA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – ecclesiastical appointments)

- United States Court of Appeals, 3rd Circuit, affaire *'Church of God of Cranston v. Church of God'*, 15 October 2024 (USA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – excommunications)

- United States District Court, Eastern District of New York, affaire *'Esses vs Rosen'*, 15 October 2024 (USA)

(rabbinical court – sieruv – lack of jurisdiction)

ISLAM

- Federal law on the prohibition of facial concealment, in force since 1 January 2025 (SWITZERLAND)

(hijab – burqa – public space)

- *Supreme Court of India, affaire 'Mohd vs State of Talangana', 10 July 2024 (INDIA)*

(Islamic repudiation – maintenance allowance – destitution)

PROTECTION OF RELIGIOUS SENTIMENT

- *High Court of Karnataka, affaire 'Kumar vs State of Karnataka', 13 September 2024 (INDIA)*

(mosque – Hindu – objective element of the offence)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General', 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(religious roots – cultural roots – religious social factor)

annotated by

SARA BERENGAN

The Hon Fox Odoi v Attorney General case: The so-called Anti Homosexuality Act under consideration by the Ugandan Constitutional Court. Criticisms and elements for reflection

718

ORTHODOX CHURCH

- *Law on the Protection of Constitutional Order in the Sphere of Activity of Religious Organisations (UKRAINE)*

(national security – Moscow Patriarchate – Russian Orthodox Church)

SCHOOLS

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.', 30 August 2024 (USA)*

(Evolutionism – Atheism – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, ^{11th} Circuit, affaire 'Cambridge Christian School, Inc. v. Florida High School Athletic Association, Inc.', 5 September 2024 (USA)*

(prayer in public – sport – public authority)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill No. 8, 18 December 2024 (USA)*

(Mandatory denominational teaching – public schools – Establishment Clause)

Criminal Jurisprudence and Legislation

741



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 August 2024, no. 31850*
(Crimes against equality – Aggravating circumstance – Prohibition of balancing – Constitutional legitimacy)
- *Court of Cassation, Second Criminal Section, 16 October 2024, n. 39752*
(Extortion – Continuous request for donations – Coercion – Existence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 3 December 2024, no. 42551*
(Evidence – Means of proof – Documentary evidence – Video recordings made by private individuals – Documentary evidence under Article 234 of the Code of Criminal Procedure. – Retention of personal data beyond the period prescribed by law – Inusability – Exclusion – Reasons)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

743



- *Presentation*
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 26 July 2024, n. 20964*
(Taxes – IMU – Notice of assessment – Exemption – Religious bodies – Non-commercial bodies – not entitled)
- *Court of Cassation, Section Tax, ruling 9 September 2024, n. 24200*
(Tributes – IMU – Failure to declare – Failure to pay – Moral religious bodies – Private associations of the faithful – Exemption – Not eligible)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 19 November 2024, n. 29823*
(Taxes – Notice of assessment – Adjustment of income – DOCFA procedure – Buildings used for public worship – Exemption from declaration in the land register)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 9 December 2024, n. 31648*
(Tributes – IMU exemption – Ecclesiastical bodies – Non-commercial activities – Loan – Direct use of property – Indirect use of property – Pay)

Part III

Lectures

The Casavola ruling and the evolution of secularism. About the volume of FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (eds.), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, with *prefazione* by FILIPPO PATRONI GRIFFI and *postfazione* by MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Series founded by Carlo Mosca, directed by Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Naples, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**)

747

Reviews

- ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, with *Preface* by Card. PIETRO PAROLIN and *Introduction* by GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761
- GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765
- CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768
- NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 772
- BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 775

L'occupazione della Crimea e i profili della libertà religiosa: riflessioni a partire dalla sentenza della Grande Camera nella causa Ucraina c. Russia

The Occupation of Crimea and the Aspects of Religious Freedom: Reflections Starting from the Judgement of the ECtHR Grand Chamber in the Case Ukraine v. Russia

ANDREA MICCICHÈ

RIASSUNTO

La guerra tra Russia e Ucraina pone numerosi interrogativi sulle cause che l'hanno provocata, sul rispetto dei diritti umani prima e durante le operazioni belliche, sui risvolti che il conflitto armato avrà nell'assetto geopolitico eurasiatico. Tra i profili che meritano un approfondimento vi è quello attinente alla disciplina del fenomeno religioso, assunto a perno dell'identità culturale dei Paesi coinvolti. Scopo del presente contributo è valutare con la lente del diritto le misure limitative della libertà religiosa e del suo esercizio, che sono state portate avanti in Crimea, snodo nevralgico della conquista da parte della Russia. Nell'analisi un ruolo centrale è rivestito dalla sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo del 25 giugno 2024, che ha accertato la violazione dell'art. 9 della Convenzione EDU da parte della Federazione Russa ai danni dell'Ucraina, dei suoi cittadini e delle istituzioni confessionali nel periodo successivo all'annessione della penisola crimeana.

PAROLE CHIAVE

Conflitto russo-ucraino; Crimea; Corte di Strasburgo; libertà religiosa; Convenzione Europea dei Diritti Umani

ABSTRACT

The war between Russia and Ukraine raises numerous questions about the causes that provoked it, respect for human rights before and during war operations, on the implications that the armed conflict will have in the Eurasian geopolitical order. Among the profiles that deserve in-depth study is that pertaining to the regulation of the phenomenon of religious, taken as a pivot of the cultural identity of the countries involved. The purpose of this contribution is to evaluate through the lens of law the measures limiting of religious freedom and its exercise, which have been carried out in Crimea, a nerve center of the conquest. In the analysis a central role is played by the judgment of the Grand Chamber of the Court of Strasbourg on June 25, 2024, which found a violation of Article 9 of the

EDU Convention by the Russian Federation against Ukraine, its citizens and confessional institutions in the period following the annexation of the Crimean Peninsula.

KEYWORDS

Russo-Ukrainian conflict; Crimea; ECtHR; religious freedom; European Convention on Human Rights

SOMMARIO: 1. Un nuovo tassello nel conflitto russo-ucraino. Premessa alla sentenza della Grande Camera del 25 giugno 2024 – 2. La compressione della libertà religiosa nella zona occupata: profili personali ed istituzionali – 3. L'accertamento delle violazioni dell'art. 9 della Convenzione EDU: le argomentazioni della Corte – 4. Un'occasione mancata o un prudente silenzio?

1. Un nuovo tassello nel conflitto russo-ucraino. Premessa alla sentenza della Grande Camera del 25 giugno 2024

La guerra che ormai funesta da tre anni l'Ucraina ha brutalmente suscitato nella coscienza occidentale gli incubi che sembravano avvolti nelle nebbie della storia: la violenza tra Stati non è più un affare che riguarda luoghi individuati dalla mente come lontani per distanza e per cultura, ma è un terrificante ospite della casa comune europea¹.

Le quotidiane notizie dal fronte, il dispiegamento di forze, il terrore per le minacce nucleari, gli appelli e le mediazioni finora inascoltati di leader religiosi e politici, ma, soprattutto, l'inquietudine di un futuro "coinvolgimento personale" hanno fatto sì che le opinioni si rincorranò senza sosta, facilitate dall'uso dei mezzi di comunicazione e dalle reti sociali. Si è detto di tutto su ogni singolo aspetto del conflitto, naturalmente con diversi gradi di autorevolezza, allo scopo di ricondurre a una razionalità discorsiva le pulsioni che nascono dall'irrazionale senso di prevaricazione, da antichi odii, da ferite della storia mai rimarginate.

Cos'altro ancora si può aggiungere? Sembrerebbe nulla, se non fosse che, sotto il versante giuridico, un nuovo tassello concorre a delineare l'intricato

¹ Cfr. GIOVANNI CODEVILLA, *L'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa e la posizione delle Chiese*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 133, 1/2, 2022, pp. 21-52, nonché PIER PAOLO SIMONINI, *Quando la guerra aggredisce gli uomini e la loro casa comune*, in *Re-Blog*, 12 marzo 2022, <https://re-blog.it/2022/03/12/quando-la-guerra-aggredisce-gli-uomini-e-la-loro-casa-comune/>. Un'utile cronistoria della crisi dal 2014 al 2022 è stata predisposta da NIGEL WALKER, *Conflict in Ukraine: A timeline (2014-eve of 2022 invasion)*, House of Commons Library, 22 agosto 2023, <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9476/CBP-9476.pdf>.

puzzle: il 25 giugno 2024 la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha pronunciato la sentenza nell'affare *Ucraina c. Russia*². Era una decisione molto attesa, che dà risposta a due ricorsi, uno del 2014 e l'altro del 2018, introdotti dallo Stato aggredito ai sensi dell'art. 33 CEDU³, in un estremo tentativo di usare lo strumento del diritto per accendere i riflettori su una crisi già annunciata e che sarebbe deflagrata con inaudita violenza nel febbraio 2022.

L'oggetto del contendere concerne le misure adottate dalla Federazione Russa in occasione dell'occupazione e dell'annessione della Crimea⁴, avvenuta tra il 20 febbraio⁵ e il 18 marzo 2014 in risposta alla caduta dell'esecutivo ucraino filorusso guidato da Viktor Yanukovich⁶.

Le violazioni denunciate nelle due istanze erano molteplici e spaziavano dalla lesione del diritto alla vita (art. 2 CEDU) alla perpetrazione di tortu-

² Cfr. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, Grande Camera, *Ucraina c. Russia (Crimea)*, 25 giugno 2024, ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18, <https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-235139>.

³ Per un approfondimento sui ricorsi interstatali previsti dalla Convenzione EDU, rinvio a ISABELLA RISINI, *The Inter-State Application under the European Convention on Human Rights. Between Collective Enforcement of Human Rights and International Dispute Settlement*, Brill, Leiden, 2018, pp. 1-12 e 63-66, a ELENA CARPANELLI, *Il rapporto tra ricorsi interstatali e individuali dinanzi alla Corte europea dei diritti umani*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 15, 2, 2021, pp. 389-411 (soprattutto, pp. 389-392), e ad ANDREA CANNONE, *Ricorsi individuali e casi interstatali nella pratica passata e recente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 3, 2022, pp. 581-687.

⁴ Sull'occupazione della Crimea e sui suoi antecedenti, cfr. OLEKSANDR MEREZHKO, *Crimea's Annexation by Russia – Contradictions of the New Russian Doctrine of International Law*, in *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, 75, 2015, pp. 167-194; THOMAS D. GRANT, *Annexation of Crimea*, in *American Journal of International Law*, 109, 1, 2015, pp. 68-95; ANGELA VILLANI, *Alle origini del conflitto russo-ucraino: la politica estera della Federazione Russa (1991-2014)*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 4, 2023, pp. 906-916.

⁵ La data del 20 febbraio 2014 è significativa perché le prime truppe russe avevano varcato illegalmente i confini della Crimea.

⁶ La vicenda politica della scissione tra europeisti e filorusi in Ucraina è ben delineata da SERENA GIUSTI, TOMISLAVA PENKOVA, *Quali scenari per la crisi in Ucraina?*, in *Osservatorio di politica internazionale*, 95, maggio 2014, pp. 1-25, e CELESTE BEESLEY, *Euromaidan and the Role of Protest in Democracy*, in *PS: Political Science and Politics*, 49, 2, 2016, pp. 244-249; sull'intervento europeo per l'avvicinamento dell'Ucraina nell'orbita occidentale, si veda CRISEIDE NOVI, *Il ruolo dell'Unione Europea nella crisi ucraina. I limiti al sistema di rappresentanza esterna dell'Unione e l'azione di supplenza svolta dagli Stati: gestione coerente o in contrasto con i Trattati istitutivi?*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 5, 2015, pp. 934-957; per un'analisi sull'intervento russo per sanzionare la svolta filoccidentale di Kiev e sulla risonanza che ha avuto l'aggressione nella comunità internazionale, cfr. ELENA SCISO, *La crisi ucraina e l'intervento russo: profili di diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 97, 4, 2014, pp. 992-1031; sugli sviluppi politici successivi alle rivolte di Piazza Maidan, rinvio a MAREK DABROWSKI, MARTA DOMÍNGUEZ-JIMÉNEZ, GEORG ZACHMANN, *Six years after Ukraine's Euromaidan: reforms and challenges ahead*, in *Policy Contribution*, 14, 2020, pp. 1-24, e a JAMES KRAPFEL, ELIAS KÜHN VON BURGSDORFF, *Ukraine's Euromaidan and Revolution of Dignity, ten years later*, in *Canadian Slavonic Papers*, 65, 3-4, 2023, pp. 325-334.

re e trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU); dagli arresti arbitrari all'applicazione retroattiva di sanzioni penali (artt. 5 e 7 CEDU); dall'illegalità dei tribunali istituiti al mancato rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), senza dimenticare la compressione delle libertà di religione (art. 9 CEDU), di comunicazione (art. 10 CEDU), di associazione (art. 11 CEDU), e le discriminazioni compiute (art. 14 CEDU). Anche il diritto di proprietà (art. 1 Protocollo Addizionale), il diritto all'istruzione (art. 2 Protocollo Addizionale), la libertà di circolazione (art. 2 Protocollo Addizionale IV) erano gravemente vulnerati.

È bene ricordare, peraltro, che il 16 dicembre 2020 la Corte aveva reso nota la propria decisione circa la ricevibilità delle questioni; in particolare, aveva ritenuto che la Repubblica autonoma di Crimea e la città autonoma di Sebastopoli – autoproclamate indipendenti e annesse alla Russia con il referendum del 16 marzo 2014 e con il trattato di adesione sottoscritto due giorni dopo – erano sotto il controllo effettivo dello Stato convenuto già dal 27 febbraio 2014, data in cui le milizie filorusse, con l'appoggio del Cremlino, avevano preso possesso dei locali delle istituzioni politiche della regione. Questo dato geopolitico era considerato elemento sufficiente perché la Convenzione EDU avesse vigenza anche nel territorio annesso, essendo irrilevante ogni questione sulla legittimità e sulla natura giuridica della modifica dei confini⁷.

Sempre in via preliminare, il collegio giudicante escludeva che nel caso di specie operasse la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni, poiché, per giurisprudenza costante, essa non trova applicazione quando il ricorrente chiede alla Corte di accertare una pluralità di lesioni assunte nella loro dimensione sovraindividuale: in tale evenienza, la domanda non riguarderebbe più dei singoli episodi di mancato rispetto di una o più disposizioni del trattato, bensì, per usare le terminologia della sentenza, avrebbe ad oggetto un *pattern*,

⁷ Cfr. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, Grande Camera, *Ucraina c. Russia (Crimea)*, 16 dicembre 2020, ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18, <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207622>. Vengono in rilievo le argomentazioni sviluppate ai §§303-352. Sul punto, che esula dalla presente trattazione, si vedano le riflessioni di RICCARDO PISILLO MAZZESCHI, *Il contenzioso tra Ucraina e Federazione Russa davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2, 2022, pp. 88-100 (soprattutto, pp. 89-94), di CARMELO DANISI, *L'applicazione della CEDU nel contesto del conflitto russo-ucraino*, in *Rivista di diritto internazionale*, 106, 1, 2023, pp. 77-115, e di MARKO MILANOVIC, *ECtHR Grand Chamber Declares Admissible the Case of Ukraine v. Russia re Crimea*, in *EJIL: Talk!*, 15 gennaio 2021, <https://www.ejiltalk.org/ecthr-grand-chamber-declares-admissible-the-case-of-ukraine-v-russia-re-crimea/>. Più in generale sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di applicazione extraterritoriale della Convenzione, cfr. İŞİL KARAKAŞ, HASAN BAKIRCI, *Extraterritorial Application of the European Convention on Human Rights: Evolution of the Court's Jurisprudence on the Notions of Extraterritorial Jurisdiction and State Responsibility*, nel vol. ANNE VAN AAKEN, IULIA MOTOC (a cura di), *The European Convention on Human Rights and General International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 112-134.

un modello di violazioni che si vogliono far cessare cumulativamente⁸. Da ultimo, sulla base delle prove presentate dall'Ucraina, la Corte procedeva a uno scrutinio di ammissibilità sulla base del *fumus boni iuris*.

Per quanto di interesse nel presente contributo, l'attenzione sarà rivolta solo a quegli avvenimenti che sono stati sussunti nel paradigma della libertà religiosa e sono stati rubricati sotto la voce⁹:

alleged existence of an administrative practice on account of the harassment and intimidation of religious leaders not conforming to the Russian Orthodox faith, arbitrary raids of places of worship and confiscation of religious property, in violation of Article 9 of the Convention.

Lasciando ai paragrafi successivi l'approfondimento sull'accertamento compiuto dalla Corte, mi limito qui ad osservare che, nella fase preliminare, il governo russo non ha presentato alcuna controdeduzione specifica in ordine alle contestazioni mosse dall'Ucraina: l'atteggiamento di mancata cooperazione e il sostanziale disinteresse per la vicenda giudiziaria è stato l'anticipazione di ciò che sarebbe avvenuto allo scoppio della guerra vera e propria, cioè la cessazione della sua qualità di membro del Consiglio d'Europa, disposta sì dal Comitato dei Ministri, ma parallelamente sollecitata dalla stessa Federazione Russa con comunicazione del 15 marzo 2022¹⁰.

In effetti, il contegno processuale dello Stato convenuto non è casuale se si tiene presente la narrazione che rintraccia le radici dello scontro in un programma di salvaguardia culturale della Grande Russia dalle contaminazioni provenienti da un Occidente decadente, che avrebbe rinnegato le proprie origini cristiane e si sarebbe spinto in un abisso di immoralità¹¹. Una difesa di

⁸ Cfr. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, Grande Camera, *Ucraina c. Russia (Crimea)*, 16 dicembre 2020, cit., §§363-365. Rinvio ad ADRIANA DI STEFANO, *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e principio di sussidiarietà. Contributo ad una lettura sistematica degli articoli 13 e 35*, ED.IT, Catania, 2009, pp. 178-180, e a GEIR ULFSTEIN, ISABELLA RISINI, *Inter-State Applications under the European Convention on Human Rights: Strengths and Challenges*, in *EJIL: Talk!*, 24 gennaio 2020, <https://www.ejiltalk.org/inter-state-applications-under-the-european-convention-on-human-rights-strengths-and-challenges/>.

⁹ La formulazione è contenuta in CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, Grande Camera, *Ucraina c. Russia (Crimea)*, 16 dicembre 2020, cit., dispositivo, n. 5, lett. g).

¹⁰ Si veda la *Risoluzione CM/Res(2022)2*, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 16 marzo 2022, consultabile su <https://search.coe.int/cm?i=0900001680a5da51>. Che la Russia fosse un membro *sui generis* per la propria condotta del tutto opposta ai valori ispiratori dell'organizzazione internazionale era un dato acquisito da tempo. Cfr. KLAUS BRUMMER, *The Council of Europe, Russia, and the future of European cooperation: any lessons to be learned from the past?*, in *International Politics*, 61, 2024, pp. 258-278.

¹¹ Mi riferisco ai numerosi appelli del Patriarca ortodosso di Mosca Kirill a sostegno della politica

stile, che non confuta le accuse, né propone ricostruzioni differenti dei fatti, ma si arrocca su generiche eccezioni processuali e rivendica l'autodeterminazione dei popoli come giustificazione sia dell'attacco, sia delle limitazioni alle libertà fondamentali, è funzionale a marcare la distanza concettuale tra il proprio universo di principi e quello dei Paesi del blocco europeo, verso il quale l'Ucraina sta convergendo. In altre parole, la Russia non ha contestato, perché non ha riconosciuto l'autorità giudicante, prima sul piano politico, poi, con la denuncia della Convenzione, giuridico.

Se questo era l'atteggiamento anteriore al febbraio 2022, con la rottura definitiva delle relazioni si è assistito alla completa inerzia di attività processuale da parte dello Stato convenuto, resa manifesta dal mancato deposito di memorie e dall'assenza di propri rappresentanti all'udienza del 13 dicembre 2023¹².

2. La compressione della libertà religiosa nella zona occupata: profili personali ed istituzionali

Le trasgressioni dell'art. 9 CEDU su cui la Corte è stata chiamata a pro-

espansiva del Presidente russo Vladimir Putin, culminati nel documento del XXV Consiglio Mondiale del Popolo Russo del 27 marzo 2024 (consultabile in lingua russa alla pagina <http://www.patriarchia.ru/db/text/6116189.html>). L'atto, intitolato *Il presente e il futuro del mondo russo*, definisce l'aggressione all'Ucraina una «guerra santa» contro gli assalti del satanismo e del globalismo. In termini apocalittici, che richiamano 2Tess 2,7, la «russità» – che non coincide coi confini della Federazione Russa – sarebbe il *katéchon*, l'ostacolo a che si riveli il mistero dell'iniquità in tutto il suo potere. Per una disamina del coinvolgimento della Chiesa ortodossa russa nelle questioni attinenti alla crisi, si vedano STEFANO CAPRIO, *Lo zar di vetro. La Russia di Putin*, Jaca Book, 2020, pp. 125-151; GIOVANNI CIMBALO, *Il ruolo sottaciuto delle Chiese nel conflitto russo-ucraino*, in *Diritto e Religioni*, 16, 2, 2021, pp. 485-510; ANNA GIANFREDA, *Stato, Chiese e libertà religiosa nella Russia post-sovietica: una lettura politico-ecclesiastica nello scenario di guerra*, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, 39, 2023, pp. 103-127; SIMONE BENVENUTI, *Autocrazia, Ortodossia, Nazionalità. Le radici imperiali della Costituzione di Putin*, in *Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review*, 13, 1, 2023, pp. 27-54 (soprattutto, pp. 38-45); GIOVANNI CODEVILLA, *Alle origini dell'idea del "Russkij mir"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 17, 2023, pp. 39-54 (soprattutto, pp. 45-51); ALESSIA RICCIOLI, *La guerra russo-ucraina come guerra identitaria*, in *DPCE online*, Numero Speciale 1, 2024, pp. 711-726. La comunanza di vedute tra il Patriarca Kirill e il Presidente Putin è bene illustrata da ELIZABETH A. CLARK, *Civil religion and religious freedom in the Russian-Ukrainian conflict*, nel vol. ELIZABETH A. CLARK, DMYTRO VOVK (a cura di), *Religion During the Russian Ukrainian Conflict*, Routledge, Abingdon, Oxon, 2020, pp. 14-31 (soprattutto, pp. 22-23). Per l'analisi dei rapporti ambigui tra il potere civile e quello religioso nella storia russa, segnalò GIOVANNI CODEVILLA, *Lo zar e il patriarca. I rapporti tra trono e altare in Russia dalle origini ai giorni nostri*, La Casa di Matrona, Milano, 2008, e ID., *Storia della Russia e dei Paesi limitrofi. Chiesa e Impero*, vol. 4, *La nuova Russia (1990-2015)*, Jaca Book, Milano, 2017.

¹² La Corte, nonostante la mancata comparizione dei rappresentanti della Russia, procedeva con la discussione del caso perché riteneva che ciò fosse conforme alla corretta amministrazione della giustizia, come previsto dall'art. 65 del Regolamento della Corte.

nunciarsi mostrano chiaramente il disegno di sopraffazione etnica e religiosa che la Russia sta perpetrando ai danni dell'Ucraina. Infatti, i numerosi episodi censurati hanno avuto in comune la finalità di creare un'omogeneità culturale e sociale dipendente da Mosca, considerata nella sua qualità di propulsore di una moralità e di una civiltà ancorata alle tradizioni.

Chiaramente, lo scopo primario non è quello religioso, né il conflitto russo-ucraino può considerarsi una battaglia per difendere la “vera fede”; piuttosto, la religione costituisce il mezzo per nascondere altri interessi, di gran lunga meno nobili. Le questioni ecclesiastiche sono un *instrumentum regni*, utile al regime moscovita per cementare la propaganda e per allontanare soggetti sgraditi, identificati, appunto, nei ministri di culto che non erano allineati con i *desiderata* dell'invasore.

Prima di passare all'esposizione, mi sembrano opportune due precisazioni. La prima riguarda la difficoltà nel rintracciare le fonti giuridiche che hanno orientato gli apparati burocratici russi e crimeani nel mettere in campo le misure restrittive: l'opacità che connota l'amministrazione e la concitazione legata al perdurante stato di guerra sono un ostacolo a una ricostruzione obiettiva e chiara dei fenomeni analizzati. La seconda è la necessità di distinguere tra profili personali e profili istituzionali della libertà religiosa: pur trattandosi di dimensioni intrecciate saldamente, gli interventi delle nuove autorità di governo hanno preso di mira direttamente le strutture confessionali e solo mediatamente i singoli fedeli, che hanno subito un pregiudizio irrimediabile derivante dal non potere esercitare in forma collettiva e organizzata le facoltà connesse al credo professato¹³.

Ciò premesso, il principale versante su cui si sono concentrati gli sforzi russi è stato l'attrazione dell'ortodossia ucraina nell'orbita del Patriarcato di Mosca. Fin dall'inizio dell'occupazione della Crimea, infatti, è stata garantita una posizione privilegiata alla *Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca*, a detrimento della *Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Kiev* e della *Chiesa ortodossa dell'Ucraina*. Soltanto la giurisdizione ecclesiastica dipendente dalla Russia ha ottenuto l'immediato riconoscimento delle proprie prerogative nella Repubblica autonoma di Crimea, con l'immediata iscrizione negli appositi registri civili, mentre le altre entità si sono ritrovate davanti a in-

¹³ Una ricostruzione sull'atteggiamento tenuto dalla Commissione del Consiglio d'Europa, prima, e dalla Corte di Strasburgo, poi, nel distinguere tra profili istituzionali e profili individuali della libertà di pensiero, coscienza e religione è operata da DAVID DURISOTTO, *Istituzioni europee e libertà religiosa. CEDU e UE tra processi di integrazione europea e rispetto delle specificità nazionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, pp. 206-208, e da MARCELLO TOSCANO, *Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Itinerari giurisprudenziali*, Edizioni ETS, Pisa, 2018, pp. 117-129.

spiegabili provvedimenti di diniego della personalità giuridica¹⁴. Nell'ipotesi di mancata registrazione e di mancata ottemperanza dei requisiti previsti dalla legge federale 125-FZ del 1997 in materia di enti religiosi, l'organizzazione era considerata straniera e, dunque, impossibilitata a esercitare qualunque atto di culto o di proselitismo¹⁵.

Per di più, a conferma della strumentalità della politica di uniformazione delle denominazioni ortodosse rispetto al piano di conquista, lo stesso Presidente Putin ha espresso il proprio parere assolutamente contrario a qualsiasi forma di autonomia degli altri gruppi gravitanti nell'ortodossia: per lui, la concessione dell'autocefalia¹⁶ da parte del Patriarca Ecumenico di Costanti-

¹⁴ L'iscrizione è stata richiesta ai sensi della Legge Federale 124-FZ del 5 maggio 2014, con cui è stato esteso il codice civile russo alla Repubblica di Crimea e alla città di Sebastopoli. Il testo della legge è reperibile su <http://graph.garant.ru:8080/document?id=70548870>.

¹⁵ Tra i requisiti previsti dagli artt. 11 e 12 della Legge Federale 125-FZ del 1997, sono da menzionare la non contrarietà degli scopi sociali con la Costituzione e la legislazione russa, il riconoscimento dell'associazione come religiosa, la legittimazione del fondatore a presentare la domanda di registrazione secondo lo statuto dell'ente. L'impossibilità delle confessioni straniere di esercitare i propri diritti è stabilita dall'art. 13 della stessa legge. Per il testo aggiornato della Legge Federale 125-FZ del 1997, cfr. il sito web <http://graph.garant.ru:8080/document?id=71640&byPara=1&sub=20608>. Per una disamina sulle modifiche apportate dalle leggi contro l'estremismo, si vedano GIOVANNI CODEVILLA, *La riforma della Costituzione*, nel vol. STEFANO CAPRIO, *op. cit.*, pp. 235-256 (in particolare, pp. 246-254) e MARIA CRISTINA IVALDI, *Diritto e religione nella Federazione Russa. Emblematici esempi di discriminazione*, in *Diritto e Religioni*, Quaderno monografico 2, *Libertà religiosa ed uguaglianza. Casi di discriminazione in Europa e nel contesto internazionale*, 15, 1, 2020, pp. 297-321. Cfr. DAVID KAYE, MAINA KIAI, HEINER BIELEFELDT, *Mandates of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression; the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association; and the Special Rapporteur on freedom of religion or belief*, OL RUS 7/2016, 28 luglio 2016, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicationFile?gId=3261>, con risposta della PERMANENT MISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE UNITED NATIONS OFFICE AND OTHER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN GENEVA, *Information provided by the Russian Federation in response to the request from the Special Rapporteurs of the United Nations Human Rights Council on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, and on freedom of religion or belief for information on the adoption of amendments to the Criminal Code and other legislative acts*, 12 ottobre 2016, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadFile?gId=33249>. Sulla limitazione delle attività missionarie introdotte dal pacchetto di leggi proposte dalla deputata della Duma Yarovaya nel 2016, segnalo ELIZABETH A. CLARK, *Russia's New Anti-Missionary Law in Context*, 30 agosto 2016, <https://religiousfreedominstitute.org/2016-8-30-russias-new-anti-missionary-law-in-context/>; *The Yarovaya Law: One Year After*, in *Digital Report Analytica*, Aprile 2017, <https://analytica.digital.report/wp-content/uploads/2017/07/The-Yarovaya-Law.pdf>; US COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM (USCIRF), *Annual Report 2018 – Tier1 Russia*, in https://www.uscifr.gov/sites/default/files/Tier1_RUSSIA.pdf; JEREMY W. LAMOREAUX, LINCOLN FLAKE, *The Russian Orthodox Church, the Kremlin, and religious (il)liberalism in Russia*, in *Palgrave Communications*, 4, 115, 2018, pp. 1-4. La Corte di Strasburgo ha avuto modo di pronunciarsi sul pacchetto Yarovaya nella sentenza *Ossewaarde c. Russia*, 7 maggio 2023, ricorso n. 27227/2017, <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-223365>, di cui è stata data notizia in CRISTIANA PETTINATO, *Attività di proselitismo in Russia*, in *Diritto e Religioni*, *News*, 12 marzo 2023.

¹⁶ Nel diritto canonico ortodosso, per autocefalia si intende lo status di una Chiesa locale che gode

nopoli alla Chiesa ortodossa dell'Ucraina sarebbe stata frutto di un'ingerenza statunitense negli affari interni non tanto di una confessione, bensì dello Stato che vede in quella determinata confessione una propria diramazione¹⁷. Simili considerazioni valgono, con i dovuti adattamenti, per la comunità islamica: l'Amministrazione Religiosa dei Musulmani di Crimea e Sebastopoli, che ha condiviso l'espansionismo russo, ha potuto continuare senza impedimenti la propria missione spirituale, mentre gli altri mufti hanno subito pressioni per lasciare l'incarico.

Le intimidazioni contro i leader religiosi prevedevano, altresì, l'uso indiscriminato di misure investigative e cautelari disposte dalle forze dell'ordine in assenza di provvedimenti giurisdizionali; la connivenza, a volte anche esplicita, nei confronti di danneggiamenti o veri e propri saccheggi di edifici di culto; il mancato rinnovo delle locazioni di immobili destinati alle liturgie della Chiesa ortodossa in comunione con Costantinopoli; il sequestro di pubblicazioni musulmane, con il pretesto di bloccare la diffusione di idee estremiste¹⁸.

Ora, ponendosi nella prospettiva assunta a cardine della dottrina imperialistica del Cremlino, la compressione delle libertà nella penisola avrebbe una

di rilevanti prerogative in ambito organizzativo, normativo e amministrativo, compresa l'elezione del proprio primate, il quale non necessita di alcuna conferma per prendere possesso dell'ufficio di governo. Tra Chiese autocefale non sussistono vincoli di giurisdizione, ma soltanto legami di comunione sacramentale. L'autocefalia è suggellata dalla consegna del *tomos*. Cfr. VLASSIOS I. PHIDAS, *Droit canon. Une perspective orthodoxe*, *Centre Orthodoxe du Patriarcat Oecumenique, Chambesy*, Geneve 1998, pp. 113-138; LEWIS J. PATSAVOS, *Unity and Autocephaly: Mutually Exclusive?*, in *Greek Orthodox Archdiocese of America*, (https://www.goarch.org/it/church-structure/-/asset_publisher/Le8YlyN21ysF/content/unity-and-autocephaly-mutually-exclusive). Infine, segnalo che all'autocefalia e all'autonomia sono dedicate le opere *The Church and the Churches – Autonomy and Autocephaly*, 2 voll. (Kanon IV-V), Verlag des Verbandes der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, Wien, 1980-1981, ed EDWARD G. FARRUGIA, ŽELJKO PAŠA (a cura di), *Autocephaly. Coming of Age in Communion*, 2 voll., Pontificio Istituto Orientale, Roma, 2023.

¹⁷ Cfr. ROSSELLA BOTTONI, *La questione dell'autocefalia della Chiesa ucraina: dimensioni religiose e geopolitiche del conflitto intra-ortodosso*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2019, pp. 281-316; GIOVANNI CIMBALO, *L'evoluzione dei rapporti tra Stato e Chiese nella Nuova Ucraina. Alla ricerca dell'Autocefalia*, in *Diritto e Religioni*, 15, 2, 2020, pp. 262-304; DMYTRO VOVK, *Dynamics of church-state relations in Ukraine and the military conflict with Russia. Political and legal aspects*, nel vol. ELIZABETH A. CLARK; DMYTRO VOVK (a cura di), *op. cit.*, pp. 32-53 (soprattutto, pp. 36-39); ANDRIY MYKHALEYKO, *The New Independent Orthodox Church in Ukraine*, in *Südosteuropa*, 67, 4, 2019, pp. 476-499; ALEXANDER PONOMARIOV, *International Implications of Ukrainian Autocephaly (2019-2020)*, in *Russian Analytical Digest*, 252, 2020, pp. 10-15.

¹⁸ Cfr., anche per le fonti informative, costituite soprattutto da rapporti di organizzazioni non governative e dalla stampa, CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, Grande Camera, *Ucraina c. Russia (Crimea)*, 25 giugno 2024, cit., §87-101. Rinvio anche allo studio di ROMAN LUNKIN, *Changes to religious life in Crimea since 2014*, nel vol. ELIZABETH A. CLARK; DMYTRO VOVK (a cura di), *op. cit.*, pp. 144-154.

finalità eminentemente antiterroristica e di contrasto all'estremismo¹⁹: le azioni preventive e repressive troverebbero così una generale giustificazione nella Legge Federale 114-FZ del 2002, più volte emendata in chiave di restrizione dei diritti e delle garanzie democratiche.

La lotta al terrorismo – vero o presunto – ha comportato che anche la legge federale sulla libertà religiosa del 1997 fosse modificata in modo tale da rendere più difficile l'esercizio del culto e, soprattutto, della propaganda: in questo modo, soltanto i soggetti formalmente autorizzati dalle organizzazioni religiose possono svolgere attività missionarie e, per di più, esclusivamente nei luoghi di culto della regione in cui è registrato l'ente confessionale. Clausole vaghe, come la violazione dell'ordine pubblico, l'immoralità, la promozione di ideologie estremiste o l'istigazione a violare i doveri civici, configurano illeciti che possono determinare sanzioni a carico dei singoli e delle istituzioni confessionali.

3. *L'accertamento delle violazioni dell'art. 9 della Convenzione EDU: le argomentazioni della Corte*

La sola enunciazione degli accadimenti e delle “basi” legali che li hanno permessi fanno percepire la gravità dei misfatti compiuti in territorio crimeano: appare così nella sua sconcertante evidenza il sistematico disegno di annientamento delle specificità culturali e religiose che costituivano il substrato del pluralismo della penisola.

Le motivazioni della Corte di Strasburgo sembrerebbero solo “parole”, che nulla possono di fronte alla bieca violenza, che non risparmia neppure la dimensione spirituale della persona, anzi, la calpesta con vigore; eppure, pur con le riserve e le obiezioni che rileverò più avanti, le argomentazioni presentate dal collegio a sostegno della condanna della Russia dimostrano che la regola, l'ordine, la ragionevolezza sono in grado di gettare un lampo di luce nella tenebra della guerra e di orientare anche l'uso della forza internazionale a sostegno del Paese aggredito secondo paradigmi “umanamente sostenibili”.

La sentenza si apre con la formula tralatizia, coniata nel caso *Kokkinakis c. Grecia* e mai più abbandonata²⁰, che la libertà di pensiero, coscienza e religio-

¹⁹ Per una definizione problematica di estremismo, cfr. ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico*, Carocci, Roma, 2022, pp. 22-30.

²⁰ Cfr. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Kokkinakis c. Grecia*, 25 maggio 1993, ricorso n. 14307/1988, <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57827>, §31. Come rileva DAVID DURISOTTO, *op. cit.*, p. 101, nota 23, è il primo caso in cui la Corte EDU ha condannato uno Stato per il mancato rispetto dell'art. 9 CEDU. Mi limito a citare, per la ricostruzione della vicenda sottesa al giudizio,

ne è uno dei fondamenti della società democratica: le dimensioni collettiva e individuale di questo principio sono interconnesse perché è dall'orientamento valoriale del soggetto e dalle sue concezioni sulla vita che si origina l'identità culturale del gruppo. Naturalmente, ciò si realizza solo se è garantito il pluralismo: infatti, è dall'interazione tra le varie prospettive che si plasma la civiltà. Compito dello Stato, dunque, non è quello di favorire un credo rispetto a un altro, intromettendosi nella dialettica delle posizioni, perché, nella prospettiva laica, la decisione ultima tra il credere e il non credere, l'aderire o l'abiurare, spetta al singolo, responsabile di fronte alla propria coscienza²¹.

Né giocatore, né arbitro, l'ordinamento giuridico, per usare la metafora sportiva, deve piuttosto limitarsi a fare da guardialinee, perché le azioni si svolgano nel campo del lecito e non travalichino i limiti che sono posti a tutela di tutti i consociati²². Certo, la definizione della linea non è operazione immune da condizionamenti culturali e da giochi di potere: sebbene non vi siano soluzioni definitive al problema, i criteri della legalità, della necessità e della proporzionalità offrono dei parametri di massima, almeno per un controllo *ex post*.

Per definire il ruolo statale, nella pronuncia si utilizza l'espressione «*neutral and impartial organiser of the exercise of various religions, faiths and beliefs*»²³: l'espressione «*organiser*», se ha il pregio di sottolineare l'indole proattiva del compito, a mio parere ha lo svantaggio, non sempre bilanciato dai vincoli di imparzialità e neutralità, di dare un peso eccessivo alle scelte di po-

JILIA PASQUALI CERIOLI, *Propaganda religiosa: la libertà silente*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 91-95.

²¹ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, Grande Camera, *Ucraina c. Russia (Crimea)*, 25 giugno 2024, cit., §1064. Sebbene il discorso riguardi l'esperienza costituzionale italiana, possono essere trasposte qui le riflessioni svolte da FRANCESCO FINOCCHIARO, *Confessioni religiose e libertà religiosa nella Costituzione. Art. 7-8 – 19-20*, Nicola Zanichelli Editore, Società Editrice del Foro Italiano, Bologna, Roma, 1980, estratto da GIUSEPPE BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, voll. *Principi fondamentali, Art. 1-12, e Rapporti civili, Art. 13-28*, Nicola Zanichelli Editore, Società Editrice del Foro Italiano, Bologna, Roma, 1976, p. 445: «la Costituzione repubblicana, garantendo a “tutti” la libertà religiosa, ha inteso proteggere, in primo luogo, gli uomini comuni. A questi la norma costituzionale in esame, e quelle che ad essa si affiancano, garantiscono – modestamente, ma concretamente – non solo il diritto di scegliere, ma anche il diritto di non compiere alcuna scelta, di condurre una vita non illuminata dalla luce della grazia, né tormentata dal dubbio della miscredenza, né esaltata dalla tensione morale di qualsiasi impegno civile».

²² La tensione tra apertura valoriale e rischi di disgregazione del tessuto sociale ad opera di forze religiose “antisistema” è ben riassunta da MARIO FERRANTE, *Diritto, religione, cultura: verso una laicità inclusiva*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 35, 2017, pp. 1-21 (soprattutto, pp. 14-19).

²³ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, Grande Camera, *Ucraina c. Russia (Crimea)*, 25 giugno 2024, cit., §1066. Sull'impegno richiesto dalla Corte agli Stati per garantire il pluralismo, cfr. MARCELLO TOSCANO, *op. cit.*, pp. 132-137. Sui rischi derivanti da interventi statali a fini promozionali, che sarebbero in grado di falsare la libera dialettica tra posizioni religiose, invece di facilitarla, si veda FRANCESCO FINOCCHIARO, *op. cit.*, pp. 446-447.

litica religiosa, che ben potrebbero assumere un carattere latamente “dirigista” in materia di fede, quasi che le forme di estrinsecazione dei dettami della coscienza possano essere oggetto di una pianificazione dall’alto. Né il riferimento all’ordine pubblico, all’armonia religiosa e alla “tolleranza”²⁴ sembra sufficiente a fugare il timore di una difesa debole del diritto riconosciuto all’art. 9 CEDU.

A opinare diversamente, il governo convenuto in giudizio si sarebbe potuto difendere asserendo che le misure approntate erano volte a garantire la pace sociale in un’area già lacerata da discordie tra le varie fasce della popolazione. Non solo, proprio in virtù della tolleranza, la quale, pur nei suoi molteplici significati, evoca l’idea di un *minus* rispetto alla piena libertà – come ha insegnato Francesco Ruffini²⁵ –, l’uguaglianza di trattamento sarebbe vulnerata per ogni motivo astrattamente riconducibile alle già troppo ampie maglie dell’ordine pubblico o della sicurezza.

Dopo la premessa definitoria, la Corte valuta le prove di quanto sostenuto dall’Ucraina, ossia i numerosi report di organizzazioni internazionali e le informazioni raccolte dalla stampa; inoltre, dà atto che la Federazione Russa si

²⁴ La tolleranza è richiamata avendo per paradigma la decisione della CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, Grande Camera, S.A.S. c. *Francia*, 1° luglio 2014, ricorso n. 43835/2011, <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145466>. La Corte, a maggioranza, ritenne che il divieto di portare il *burqa* e il *niqab* in pubblico non costituisse violazione dell’art. 9 CEDU, dal momento che la proibizione era finalizzata al mantenimento della pubblica sicurezza, obiettivo che era raggiunto mediante una limitazione prevista dalla legge e in modo proporzionato. Nell’opinione di maggioranza, la tolleranza è stata considerata una finalità che lo Stato deve perseguire, in quanto valore contiguo alla pacifica convivenza tra gruppi sociali differenti e all’apertura mentale («*broadmindedness*») dei loro membri. Così intesa, la tolleranza rischierebbe di diventare una forma di paternalismo religioso che, in nome della promozione dell’apertura mentale dei consociati, può condurre a ingerenze in questioni che attengono al foro interno degli individui. Alcune di queste preoccupazioni sono state sollevate nell’opinione dissenziente dei giudici Nussberger e Jäderblom (§§13-14, rubricati *Different approaches to pluralism, tolerance and broadmindedness*). Sul punto, cfr. ANGELO LICASTRO, *I mille splendidi volti della giurisprudenza della Corte di Strasburgo: “guardarsi in faccia” è condizione minima del “vivere insieme”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 28, 2014, pp. 1-38, e SILVIA ANGELETTI, *Il divieto francese al velo integrale, tra valori, diritti, laïcité e fraternité*, in *Federalismi. Focus Human Rights*, 1, 2016, pp. 1-30.

²⁵ Mi riferisco a FRANCESCO RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell’idea*, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1901, p. 10: «la tolleranza, che è una mirabile virtù privata, ha nei rapporti pubblici un suono odioso; di cui non ultima cagione è certamente il significato tecnico, ch’essa conserva tuttodì nel diritto ecclesiastico cattolico, come di riconoscimento forzato ed opportunistico di quanto per altro non si intende assolutamente di approvare». Lo stesso A., ne *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, ed. a cura di SILVIO FERRARI, Il Mulino, Bologna, 1992 (originariamente, *Corso di diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1924), pp. 95-104, tracciava le linee della tolleranza civile nel suo svolgimento storico, riconoscendo il principio giuridico alla rottura dell’unità spirituale medievale e alla necessità di superare le sanguinose guerre di religione. Vi è, tuttavia, da dire che MARIA D’ARIENZO, *Attualità della tolleranza*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 115, 2, 2004, pp. 498-509, propone una rilettura in chiave positiva del concetto di tolleranza, che assumerebbe il significato di «affermazione della diversificazione culturale contro ogni pretesa di omologazione dei valori» (p. 508).

è limitata negli atti di causa a richiamare una generica indagine interna che – come era prevedibile – non avrebbe accertato nessuno degli addebiti contestati, ad eccezione dell'assalto della Chiesa dedicata alla Madre di Dio nel villaggio di Perevalne²⁶, la cui portata è stata ridimensionata a manifestazione di teppismo. In pratica, la Russia non ha dedotto nulla sugli incidenti che hanno riguardato i fedeli di confessioni non allineate, segno di quella cultura dell'impunità che aleggia nel conflitto. Essendo le evidenze plurime, univoche e non specificamente sconfessate dalla controparte, i giudici ne deducono agevolmente l'attendibilità.

La domanda consequenziale è se vi sia stata un'eventuale giustificazione della compressione della libertà religiosa, alla luce del secondo paragrafo dell'art. 9 CEDU. La risposta, assolutamente negativa, è fornita già sul piano della carenza di una prescrizione legale alla base del trattamento deteriore: nel percorso a tappe, che caratterizza lo stile del giudice del Consiglio d'Europa, si tratta di una verifica assorbente rispetto agli altri passaggi, relativi al riscontro dell'esistenza di uno scopo legittimo e della necessità e proporzionalità della misura in una società democratica, in quanto la Corte si pone quale custode dello Stato di diritto per i Paesi aderenti alla Convenzione²⁷.

Ora, stando alle memorie depositate dalla Russia, la disciplina applicata sarebbe stata quella prevista dalle leggi federali e dagli atti della Repubblica di Crimea. Per la Corte, la deduzione non è sufficiente, perché dal tenore delle disposizioni non si evincerebbe alcuna autorizzazione a compiere le violenze denunciate, né dall'implementazione di quella normativa sarebbero discesi tutti gli effetti pregiudizievoli patiti dalla popolazione ucraina.

La reale "fonte" dell'attività liberticida sarebbe, quindi, la «*official tolerance*» delle autorità che controllavano la zona in via diretta o tramite milizie di mercenari.

Ma per la Grande Camera vi è un altro aspetto da scandagliare, che non si riferisce solo ai profili della libertà di pensiero, coscienza e religione, ma è immanente all'intero giudizio: il parametro di legalità delle pratiche amministrative seguite non è quello dell'ordinamento del Paese invasore, bensì quello del Paese aggredito, come stabilito, tra l'altro, dall'art. 43 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja del 1907. In esso si consacra l'obbligo dell'occupante di mantenere, salvo impedimento assoluto («*unless absolutely prevented*»), la legislazione dell'occupato²⁸.

²⁶ Cfr. ANDRII IVANETS, IRYNA KRASNODEMSKA, *A Situation of the Crimeans Diocese of the Orthodox Church of Ukraine in Russian Occupied Crimea (2014-2022)*, in *Occasional Papers on Religion in Eastern Europe*, 42, 6, 2022, pp. 36-63.

²⁷ Cfr. MARCELLO TOSCANO, *op. cit.*, pp. 166-180.

²⁸ Sull'art. 43 annesso alla IV Convenzione dell'Aja, segnalo EJAL BENVENISTI, *The International*

Lo scrutinio di legittimità, dunque, ha comportato un'indagine sull'effettivo adempimento di tale impegno del diritto internazionale di guerra e sulla presenza di eventuali ostacoli che lo abbiano reso inattuabile. Entrambi i quesiti hanno avuto risposta negativa: l'estensione della legislazione russa alla Crimea è stata compiuta in modo automatico e con provvedimenti non motivati da alcuna esigenza di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza interna o esterna, dell'integrità degli apparati istituzionali²⁹.

In effetti, stando al discorso tenuto il 18 marzo 2014 dal Presidente Putin di fronte ai membri dell'Assemblea Federale³⁰, l'annessione della Crimea altro non sarebbe stata che una *rei vindictio*, a tutela della stessa popolazione schiacciata sotto il "giogo" ucraino; tra le pieghe della vicenda, la Russia non avrebbe dovuto rispettare quanto previsto dal diritto internazionale umanitario, perché questo è posto a salvaguardia dell'autodeterminazione dei popoli contro ingerenze militari straniere. Invece, l'aggressione del febbraio-marzo 2014 avrebbe ristabilito la vera identità politico-giuridica dei crimeani, sottoponendoli alla sovranità e alle leggi della loro "patria spirituale":

In people's hearts and minds, Crimea has always been an inseparable part of Russia. This firm conviction is based on truth and justice and was passed from generation to generation, over time, under any circumstances, despite all the dramatic changes our country went through during the entire 20th century.

Law of Occupation, Princeton University Press, Princeton, 2004, pp. 7-31; ALESSANDRA ANNONI, *L'occupazione "ostile" nel diritto internazionale contemporaneo*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 150-155; YORAM DINSTEIN, *The International Law of Belligerent Occupation*, Cambridge University Press, 2019, pp. 99-118; EDMUND SCHWENK, *Legislative Power of the Military Occupant under Article 43, Hague Regulations*, in *The Yale Law Journal*, 54, 2, 1945, pp. 393-416; MARCO SASSÒLI, *Legislation and Maintenance of Public Order and Civil Life by Occupying Powers*, in *The European Journal of International Law*, 16, 4, 2005, pp. 661-694 (soprattutto, pp. 668-682). Per una panoramica al diritto internazionale umanitario, cfr. PAOLA GAETA, JORGE E. VÍNUALES, SALVATORE ZAPPALÀ, *Cassese's International Law*, III ed., Oxford University Press, Oxford, 2020, pp. 366-380.

²⁹ Si vedano le osservazioni di CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, Grande Camera, *Ucraina c. Russia (Crimea)*, 25 giugno 2024, cit., §§938-946: in particolare, nel §943 si legge che la Russia non ha mai menzionato nei propri atti difensivi il diritto internazionale umanitario, neppure allo scopo di fare valere eccezioni ai doveri ivi previsti nei confronti della popolazione stanziata in Crimea. Ma è il §944 a certificare la portata assolutamente illegittima dell'estensione della normativa russa alla Crimea: «A further element to be taken into consideration relates to the fact that what occurred in Crimea, certainly after 18 March 2014, was a general and wholesale replacement of Ukrainian law irrespective of the individual circumstances and potential needs of the existing population in Crimea, or the property, security forces or administration of the Russian Federation, or of the need to maintain the orderly government of the territory. Equally important are the fact that the respondent State applied Russian law immediately after signing the "Accession Treaty", and also Crimea's admission, as a matter of Russian law, as a constituent part of the Russian Federation».

³⁰ Il discorso è stato pubblicato sul sito ufficiale della Presidenza della Federazione Russa ed è reperibile in lingua inglese su <http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603>.

After the revolution, the Bolsheviks, for a number of reasons – may God judge them – added large sections of the historical South of Russia to the Republic of Ukraine. This was done with no consideration for the ethnic make-up of the population, and today these areas form the southeast of Ukraine. [...] Naturally, in a totalitarian state nobody bothered to ask the citizens of Crimea and Sevastopol. They were faced with the fact. People, of course, wondered why all of a sudden Crimea became part of Ukraine. But on the whole – and we must state this clearly, we all know it – this decision was treated as a formality of sorts because the territory was transferred within the boundaries of a single state. Back then, it was impossible to imagine that Ukraine and Russia may split up and become two separate states. However, this has happened³¹.

Per quanto “suggestiva” nell’ambito politico, la teoria del ritorno della Crimea nella Grande Madre Russia non ha alcun rilievo giuridico: una volta considerato “non legge” il substrato normativo lesivo della libertà religiosa, la conseguenza logica è la dichiarazione di responsabilità dello Stato convenuto nella pratica amministrativa contestata, in violazione dell’art. 9 CEDU.

4. Un’occasione mancata o un prudente silenzio?

La sentenza della Grande Camera ha una portata storica tanto nel conflitto in corso, quanto nella configurazione futura del diritto internazionale in tempo di guerra. L’organo di giustizia del Consiglio d’Europa, infatti, non soltanto ha compiuto una disamina attenta sulle premesse della crisi russo-ucraina, ma si è incaricata di tracciare alcune linee di indirizzo che potranno orientare verso una protezione dei diritti fondamentali dell’individuo in caso di ostilità.

La mole poderosa della pronuncia richiederebbe un approccio interdisciplinare, dal momento che coinvolge tutti i settori della scienza giuridica, mediante il richiamo a plurimi profili di mancato rispetto della Convenzione EDU: la pretesa di questo contributo è ben più limitata, perché pone il focus

³¹ Per un’analisi del discorso di Putin del 18 marzo 2014 e, più in generale, della propaganda russa in favore dell’annessione della Crimea e dell’invasione dell’Ucraina, cfr. EDWIN BACON, *Putin’s Crimea Speech, 18 March 2014: Russia’s Changing Public Political Narrative*, in *Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society*, 1, 1, 2015, pp. 13-36; FIONA HILL, *How Vladimir Putin’s World View Shapes Russian Foreign Policy*, nel vol. DAVID CADIER, MARGOT LIGHT (a cura di), *Russia’s Foreign Policy. Ideas, Domestic Politics and External Relations*, Palgrave Macmillan, London, 2015, pp. 42-61; OKSANA VOITYUK, *Russian Disinformation and Propaganda Campaign Justifying the Annexing of Crimea in 2014*, in *Nowa Polityka Wschodnia*, 2, 37, 2023, pp. 125-145; BJÖRN ALEXANDER DÜBEN, *Revising History and ‘Gathering the Russian Lands’: Vladimir Putin and Ukrainian Nationhood*, in *LSE Public Policy Review*, 3, 1, 2023, pp. 1-12.

soltanto sulla libertà religiosa, che, nell'economia del provvedimento, occupa una parte molto contenuta.

Da un rapido sguardo, è facile notare che l'argomentazione sulle violazioni dell'art. 9 CEDU è concentrata in una ventina di paragrafi, costruiti secondo uno "stile formulare", che non ha dato conto dei molteplici elementi sollevati dall'Ucraina. Ad esempio, a fronte delle censure mosse nel ricorso del 2018 su episodi specifici di persecuzione religiosa a danno dei musulmani tatars, il collegio giudicante ha pressoché taciuto o, meglio, ha accorpato la posizione di questi ultimi a quella degli ortodossi non allineati al Patriarcato di Mosca.

Inoltre, numerose questioni sottoposte al vaglio dei giudici sono state chiuse mediante la presa d'atto che il governo russo non ha dedotto nulla in contrario rispetto alle allegazioni della parte ricorrente: a mio parere, la tecnica, pur corretta, ha finito per ridurre – almeno per i fatti qui di interesse – la visuale a ciò che è stato presentato dagli Stati in causa: è mancata, in altre parole, l'attivazione dei poteri istruttori previsti nell'allegato al Regolamento procedurale della Corte. Invece che indebolire l'impianto accusatorio, lo svolgimento di un'indagine o almeno l'assunzione di testimonianze o, ancora, la richiesta di chiarimenti a esperti indipendenti³², avrebbero fatto venire alla luce molte più atrocità e molti più eventi pregiudizievoli ai danni dei singoli, che, essendo probabilmente impossibilitati dalle contingenze emergenziali a proporre personalmente ricorso, si sarebbero giovati degli esiti del procedimento interstatale principale.

Infine, l'aver puntato il focus dell'illegittimità della pratica sulla carenza di una base legale lascia aperti numerosi punti interrogativi. È vero che l'iter consolidato prevede una scansione a tappe, in cui la mancanza di un requisito antecedente rende superfluo l'esame dei passaggi successivi: ciononostante, data la gravità degli interessi, almeno in forma di *obiter dictum* qualche ulteriore chiarificazione era politicamente necessaria e giuridicamente doverosa.

La Corte aveva l'occasione di offrire un quadro chiaro e preciso per distinguere le misure di lecita limitazione della libertà in questione, adottabili in tempo di combattimenti, dagli atti di illecita persecuzione, non ammessi neppure in via emergenziale, perché contraddicono in radice l'idea di Stato di diritto.

Che non sia una diatriba puramente teorica è confermato dai dubbi sollevati dalle recenti contromisure assunte dall'Ucraina ai danni degli ortodossi filorussi: il 20 agosto 2024, la *Verchovna Rada* ha approvato il disegno di legge n. 8371, con cui si proibiscono tutte le attività delle comunità religiose

³² Ai sensi della *Rule A1*, §§2-3, dell'*Annex to the Rules of Court (concerning investigations)*, per il cui commento rinvio a WILLIAM A. SCHABAS, *The European Convention of Human Rights. A Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2015, pp. 807-810. L'A. evidenzia come l'attività investigativa della Corte sia frequente proprio nei ricorsi interstatuali.

affiliate a Mosca³³, con il dichiarato scopo di impedire che la religione supporti la politica estremista dell'occupante. Sembrerebbe di rivedere, a parti inverse, la trama qui esposta al §2: la speranza è che il Consiglio d'Europa vigili perché l'art. 15 CEDU, invocato da Kiev al principio dell'emergenza bellica, sia applicato secondo una rigorosa proporzionalità³⁴ e senza che le legittime esigenze di sicurezza nazionale e di protezione della sovranità diventino il pretesto per il perpetuarsi della cieca violenza.

Con queste osservazioni, ovviamente, non intendo affermare che la decisione sia scorretta sul piano formale e giuridico, bensì che la Corte non ha ritenuto prioritario risolvere il dilemma confessionale, per concentrare i propri sforzi sulle altre pratiche amministrative in contrasto con la Convenzione. L'opportunità non è stata, dunque, colta: forse i giudici hanno preferito un diplomatico silenzio all'"interventismo pretorile" in un'ottica di vigilante attesa dei negoziati e della cessazione delle ostilità, quando saranno ripristinate la legalità e la concordia tra i due popoli.

³³ Il Presidente Zelens'kyj ha promulgato la legge il 24 agosto 2024. Ne hanno dato notizia: RELIGIOUS INFORMATION SERVICE OF UKRAINE, *The religious scholar explained what Bill 8371 adopted by the Rada provides for*, 20 agosto 2024, https://risu.ua/en/the-religious-scholar-explained-what-bill-8371-adopted-by-the-rada-provides-for_n150362; GIACOMO GAMBASSI, *Ucraina. Il Parlamento di Kiev mette al bando la Chiesa ortodossa «legata a Mosca»*, in *Avvenire*, 20 agosto 2024, <https://www.avvenire.it/mondo/pagine/ucraina-il-parlamento-di-kiev-mette-al-bando-la-chiesa-ortodossa-legata-a-mosca>; YULIIA DYSIA, OLENA HARMASH, *Ukraine adopts 'historic' law to ban Russia-linked minority church*, in *Reuters*, 20 agosto 2024, <https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-adopts-law-paving-way-ban-russia-linked-minority-church-2024-08-20/>. Per una pacata analisi sulle conseguenze della legge ucraina rinvio a KONSTANTIN SKORKIN, *Ukraine's Ban on Moscow-Linked Church Will Have Far-Reaching Consequences*, in *Carnegie Politika*, 4 settembre 2024, <https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/politika/2024/08/zapret-upc-v-ukraine?lang=en>, e a DMITRO VOVK, ELIZABETH A. CLARK, *UKRAINE: Law banning Ukrainian Orthodox Church about to enter force*, in *Forum18 News Service*, 17 settembre 2024, https://www.forum18.org/archive.php?article_id=2932. Nonostante l'arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica ucraina Sviatoslav Ševčuk abbia dato il proprio parere favorevole alla normativa, che è ritenuta necessaria e proporzionata alla pericolosa propaganda militarista degli ortodossi filorussi (cfr. RELIGIOUS INFORMATION SERVICE OF UKRAINE, *The head of the UGCC: Law 8371 is a protection of religion from militarization, not a ban on the Church*, 21 agosto 2024, https://risu.ua/en/the-head-of-the-ugcc-law-8371-is-a-protection-of-religion-from-militarization-not-a-ban-on-the-church_n150388), Papa Francesco ha lanciato nel corso della preghiera dell'Angelus un appello perché a nessuna Chiesa sia impedito l'esercizio del culto. Si veda FRANCESCO, *Angelus del 25 agosto 2024*, <https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2024/documents/20240825-angelus.html>. Analoghe preoccupazioni sono state espresse dall'Ufficio dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani nella conferenza stampa del 3 settembre 2024 (<https://www.unognewsroom.org/story/en/2321/un-geneva-press-briefing-03-september-2024>).

³⁴ Come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, sintetizzata in CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Guide on Article 15 of the European Convention on Human Rights*, ultimo aggiornamento 31 agosto 2023, pp. 8-11.